



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

ELEZIONI POLITICHE DEL 4.3.2018 **DISCIPLINA della PROPAGANDA ELETTORALE**

Normativa generale

La disciplina della propaganda elettorale a mezzo di affissioni, stampati o figurativa, nonché a mezzo di comizi è dettata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130.

Nel rimandare all'allegato testo normativo, si sintetizzano di seguito alcune delle principali previsioni normative.

A partire dal **30° giorno** antecedente la data delle consultazioni elettorali è vietata, al di fuori degli spazi destinati alle affissioni, ogni altra forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o esposto al pubblico (vetrine negozi, chioschi, palizzate, saracinesche, autoveicoli in sosta), escluse le insegne delle sedi dei partiti, in qualunque momento siano esse istituite. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale – riferendosi la legge 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) – possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte che però non devono essere lasciati in sosta nelle vie e piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico ma debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante).

In virtù di tali norme è proibita, pertanto, l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

E' inoltre vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. Si rammenta, infine, il divieto di iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

PROPOSTE DI INTESA

Nella odierna riunione, si pongono all'esame le seguenti basi di intesa sui diversi argomenti connessi alla propaganda elettorale:

- 1) Preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;
- 2) Luoghi designati per lo svolgimento dei comizi;
- 3) Orari e durata dei comizi;
- 4) Modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i comizi;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

- 5) Manifestazione varie, cortei e feste di partito;
- 6) Ultimo giorno di propaganda elettorale;
- 7) Giorno precedente e giorni stabiliti per le elezioni;
- 8) Impegno da parte dei partiti sul rispetto delle intese raggiunte, da attuare in tutte le località della provincia.

ARGOMENTO N. 1

PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO.

Le Autorità Comunali, d'intesa concorderanno con i rappresentanti politici locali i luoghi di svolgimento delle riunioni elettorali, curando che le riunioni di propaganda si svolgano secondo un calendario prestabilito con anticipo di almeno tre giorni e con l'indicazione del luogo e dell'ora delle riunioni.

Detto calendario sarà trasmesso dal Sindaco alla Questura al fine di consentire la predisposizione dei servizi di vigilanza.

Il preavviso per l'eventuale spostamento dei comizi già programmati dovrà essere dato con congruo anticipo, e non oltre 24 ore prima dello svolgimento degli stessi al Comune.

ARGOMENTO N. 2

LUOGHI DESIGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Resta inteso che, per disposizione normativa nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni non avranno luogo né comizi, né manifestazioni di propaganda elettorale – in qualsiasi forma – in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nei trenta giorni della campagna elettorale le disposizioni dell'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) – giusta quanto stabilito dall'ultimo comma di detto articolo – non si applicano alle riunioni elettorali.

Le Autorità comunali eviteranno, per quanto possibile, che riunioni di propaganda elettorale siano tenute in orari coincidenti, avendo cura che adeguati intervalli di tempo tra un comizio e l'altro consentano un regolare deflusso del pubblico convenuto. Dovranno, comunque, evitarsi comizi contemporanei in piazze vicine od in spazi contigui.

Nel caso vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo e alla medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso, salvo accordi locali tra il Sindaco ed i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti interessati.

I Sindaci concorderanno con i rappresentanti politici locali i luoghi di svolgimento delle riunioni elettorali, evitando che le stesse siano tenute in luoghi tra loro vicini e nei medesimi orari.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Si concorda, inoltre, circa l'opportunità di vietare, nell'area in cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

Durante lo svolgimento dei comizi di propaganda all'aperto non sarà, inoltre, salvo diversi accordi tra forze politiche, fatto uso del contraddittorio e parimenti non sarà fatto uso del contraddittorio neppure con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi.

ARGOMENTO N. 3

ORARI E DURATA DEI COMIZI

(Escluso l'ultimo giorno)

- Mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- Pomeriggio - sera dalle ore 15,00 alle ore 23,00.

Su espressa richiesta dei rappresentanti politici presenti alla riunione, si conviene che, nell'ambito dei suddetti orari, non vi è limite di tempo per la tenuta dei comizi, salvo che, in presenza di più richieste di comizi per lo stesso giorno. In tal caso è ferma la precedenza da attribuirsi secondo l'ordine di presentazione delle richieste, sarà il Comune a segmentare gli orari per l'effettuazione dei comizi.

Le Amministrazioni Comunali valuteranno la definizione degli orari dei comizi in aree urbane in cui sono presente luoghi di culto, nell'ottica di evitare, per quanto possibile, che coincidano con le principali funzioni religiose.

ARGOMENTO N. 4

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI

PER PREANNUNCIARE COMIZI

(Orario - limitazioni)

A norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130, e dell'art. 49, 4° comma del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il Regolamento d'esecuzione del nuovo codice della strada), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, previa comunicazione da far pervenire non meno di 24 (ventiquattro) ore prima. Nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del giorno in cui si terranno i comizi, limitatamente alla fascia oraria 9.30 - 13.00 e 15.00 - 21.30, relativa al giorno precedente a quello in cui si svolgerà la manifestazione.

Anche al di fuori dei suddetti orari, i propagandisti dovranno:

- Evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi e la formazione di cortei da parte dei suddetti mezzi mobili;
- Escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali; moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio, non arrecando disturbo alla quiete pubblica e alle riunioni in corso.

Non occorre licenza di polizia.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi) per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.

ARGOMENTO N. 5

MANIFESTAZIONI VARIE, CORTEI E FESTE DI PARTITO

I cortei sono vietati per tutto il periodo della campagna elettorale, così come i partiti e i gruppi politici eviteranno di tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose all'aperto.

Le feste dei partiti e tutte le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante i periodi di campagna elettorale, costituiscono riunione di propaganda elettorale.

Lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alla disciplina della propaganda elettorale di cui alle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, con particolare riferimento al divieto, nel giorno precedente o in quelli stabiliti per le votazioni, di far luogo nell'ambito di dette manifestazioni a riferimenti in qualsiasi modo attinenti alla materia elettorale.

Le manifestazioni che ricadranno nel periodo di campagna elettorale saranno, pertanto, consentite con la stretta osservanza delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212.

Le feste dei partiti potranno, altresì, essere consentite nell'ultimo giorno di propaganda elettorale, solamente ove sia stata previamente data la precedenza allo svolgimento dei comizi per lo stesso giorno. Per questi ultimi, nella richiesta, dovrà essere indicato il nominativo ovvero il rilievo nazionale o locale dell'oratore, questo per consentire alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza di adottare idonee misure di ordine pubblico. Nel caso si determinino le condizioni per la tenuta delle feste, ove pervengano più richieste, sarà il Comune a segmentare gli orari della loro effettuazione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

In particolare, si concorda su:

- Divieto di transito e sosta di mezzi mobili in movimento che annunciano l'ora ed il luogo di comizi, in prossimità di piazze, strade e località dove sono in corso altre riunioni elettorali.
- Il divieto, durante la campagna elettorale, di effettuare cortei, staffette ciclistiche o motociclistiche, fiaccolate e parate in genere nei luoghi ove saranno tenuti comizi elettorali.

Nella modalità di utilizzo per la propaganda elettorale di **mezzi mobili** (ad esempio Camper o Camion Vela addobbati con manifesti di propaganda elettorale), i propagandisti dovranno escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali.

I c.d. "banchetti", non essendo espressamente contemplati dalla normativa che sancisce il divieto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212 del 1956, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Per evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, i promotori delle attività propagandistiche concorderanno modalità, tempo e luogo per lo svolgimento delle stesse con l'Autorità di pubblica sicurezza.

ARGOMENTO N. 6

ULTIMO GIORNO DI PROPAGANDA ELETTORALE

Per l'ultimo giorno di propaganda elettorale, si stabilisce che i comizi abbiano luogo nelle piazze come individuate e rese note dai singoli Comuni, secondo gli orari indicati all'argomento n. 3, protratti sino alle ore 24.00, per consentire a tutti i partiti e agli schieramenti di tenere comizi di chiusura.

I partiti e gli schieramenti politici si impegnano ad osservare rigorosamente un intervallo di almeno 15 minuti tra un comizio e l'altro.

ARGOMENTO N. 7

GIORNO PRECEDENTE E GIORNI STABILITI PER LE ELEZIONI

Si rammenta che per disposizione normativa nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta (la propaganda indiretta è stata abolita con la legge di stabilità del 2014), in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e altri manifesti di propaganda.

Risulta inoltre inopportuno che i Comuni concedano spazi pubblici per manifestazioni od eventi, che pur non essendo specificatamente riconducibili alla propaganda elettorale, abbiano ad oggetto tematiche riconducibili ad argomenti di campagna elettorale.

Nei giorni destinati alla votazione è, altresì, vietata ogni forma di propaganda elettorale nonché l'installazione di postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate a propaganda e consultazioni di tipo privatistico entro il raggio di 200 metri dall'ingresso nelle sezioni elettorali.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

Si conviene inoltre che i rappresentanti di lista utilizzino esclusivamente il simbolo di lista e che lo stesso non deve superare le dimensioni di 5 cm.

ARGOMENTO N.8

IMPEGNO DA PARTE DEI PARTITI SUL RISPETTO DELLE INTENSE RAGGIUNTE DA ATTUARE IN TUTTE LE LOCALITA' DELLA PROVINCIA.

Si conviene sulla necessità che quanto concordato venga attuato in tutti i Comuni della provincia mediante la promozione di analoghe riunioni alle quali parteciperanno i Sindaci, gli esponenti dei partiti e dei gruppi politici e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, allo scopo di stabilire, compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento delle riunioni e di altre forme di propaganda elettorale.

Viene concordato che i Sindaci diano opportune disposizioni affinché:

- Le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano interdette al transito veicolare;
- Venga assicurata la fornitura di energia elettrica e quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per il normale svolgimento della riunione.

Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.

Si richiama infine l'attenzione sul rispetto delle norme in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali, di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con particolare riferimento all'art. 7 (messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici), all'art. 8 (divieto di pubblicare sondaggi politici ed elettorali a partire dal 15° giorno antecedente le elezioni), all'art. 9 (divieto di propaganda istituzionale per le pubbliche amministrazioni).

Rimini 12.2.2018

IL VICE PREFETTO VICARIO
[Signature]

IL DIRIGENTE UFF. ELETTORALE
[Signature]
LIBERI E UGUALI

[Signature]

DR. CASADEI MOVIMENTO 5 STELLE

Lo Jucker Roberto - *[Signature]* FORZA NUOVA

Francesco B. (FRATELLI D'ITALIA)

[Signature] (COMUNE DI MISOLO ADRIATICO)
[Signature] (COMUNE DI BELLARIA I.M.)
[Signature] (COMUNE DI...)

GERI L.F.A.R.C.O. P.D.

[Signature] (COMUNE...)